

---

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

**Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.**

Vigente al: 27-2-2018

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2003, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 19974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1932;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 19338;

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 19360;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 19391;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modifica dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 10 ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di cui

con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, affari esteri e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Diritti di proprieta' industriale

1. **((Ai fini del))** presente codice, l'espressione prop: industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indic: geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, inven: modelli di utilita', topografie dei prodotti a semicondu: informazioni aziendali riservate e nuove variet: vegetali.

Art. 2.

Costituzione ed acquisto dei diritti

1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano me: brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previs: presente codice. La brevettazione e la registrazione danno lu: titoli di proprieta' industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i mode: utilita', le nuove variet: vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e model: topografie dei prodotti a **((semiconduttori))**.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i: distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni azi: riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di ori:

5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registr: ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli so: ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle: contenute nel presente codice.

Art. 3.

Trattamento dello straniero

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Conve: di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, te: Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 19: 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio : cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzio: che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industr: commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte: Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della prop:

industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia delle nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge del 17 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti (**(semiconduttori)**), il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella prevista dal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, e' accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'**(Italia)** riconoscono allo straniero sul territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche aventi corrispondente nazionalità.

#### Art. 4.

##### Priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o commerciale avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto.

d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varietate vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorit  e' di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varietate vegetali, e di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorit  qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

#### Art. 5.

##### Esaurimento

1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di propriet  industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di propriet  industriale sono stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunit  europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica (( . . . )) quando sussistano motivi legittimi per i quali il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

**((3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varietate protetta, sulle varietate essenzialmente derivate dalla varietate protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietate essenzialmente derivata, sulle varietate che non si distinguono nettamente dalla varietate protetta e sulle varietate la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietate protetta, si estendono agli atti riguardanti:**

**a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetale, qualunque sia la forma;**

**b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso.**

*territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' e o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della variet  protetta oppure un'esportazione del materiale della variet  che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la variet  del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.))*

Art. 6.

Comunione

1. Se un diritto di propriet  industriale appartiene a pi  soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni contrarie, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

*((1-bis. In caso di diritto appartenente a pi  soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o di registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione e traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concernente un marchio mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti relativi a marchi fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti i soggetti interessati.))*

## Capo II

### NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

#### Sezione I

##### Marchi

Art. 7.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purch  siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Art. 8.

Ritratti di persone, nomi e segni notori

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché l'uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedisce a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta (**(, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1)**).

3. Se noti, possono essere registrati (**(o usati)**) come marchi non solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in commercio, artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti, associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

#### Art. 9.

##### Marchi di forma

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessario per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un vantaggio sostanziale al prodotto.

#### Art. 10.

##### Stemmi

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni costituiti da simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, purché l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni

significazione politica o di alto valore simbolico, o contenga elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro occorre alle amministrazioni pubbliche interessate, o compete per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista il rischio che il marchio possa essere contrario (**(alla legge,)**) all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

#### Art. 11.

##### Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione dei marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustizia, di privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati e competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo



costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale (( . . . )

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di

Art. 12

(( (Novita')

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini per causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì non valido un marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Madrid per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 42, è notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in mancanza di forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non è di notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non costituisce la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo titolare causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio o nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da un titolare, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso,

importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante non e' di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza alcun motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo della rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizi agli stessi;

f) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita'.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le d

anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, riserva della conseguente registrazione.))

Art. 13.

Capacita' distintiva

((1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.))

2. In deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della data di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, hanno acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita' del segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque perduto la sua capacita' distintiva.

Art. 14.

((Liceita' e diritti di terzi))

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare quando indicano provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto

esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Art. 15.

#### Effetti della registrazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono convalidati con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera a), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati negli elenchi e nei moduli allegati alla domanda di registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Art. 16.

#### Rinnovazione

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 settembre 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti

registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.

#### Art. 17.

##### Registrazione internazionale

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in attuazione dell'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 40, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

#### Art. 18.

##### Protezione temporanea

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, la protezione temporanea deve essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre se la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro tale termine.

essere depositata entro questo termine.

4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, e la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 19.

#### Diritto alla registrazione

1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi utilizza o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne faccia parte con il suo consenso.

2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

**((3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchi anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale relativo al territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento di attività istituzionali o alla copertura degli eventuali dispendi progressivi dell'ente.))**

Art. 20.

#### Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stesso tempo di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consentisse di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio, di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno in corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Art. 21.

Limitazioni del diritto di marchio

**((1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:**

**a) del loro nome e indirizzo;**

**b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;**

**c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.))**

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla sua destinazione, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui il marchio è utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, qualora la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.

Art. 22.

#### Unitarieta' dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio (***di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo***) un segno uguale o simile all' marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio (***di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo***) un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vaneggiando dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio un pregiudizio agli stessi.

Art. 23.

#### Trasferimento del marchio

1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.

2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio in modo da non contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrisposti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio



in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

#### Art. 24.

##### Uso del marchio

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di un uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

**((1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia, registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1988 ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del regolamento del protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1990, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui il titolare ha presentato all'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare una domanda di registrazione o, qualora la domanda di registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.))**

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne altera il carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di questi ultimi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi per deposito o con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono prese in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della scadenza.

proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale proposizione assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso del titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

#### Art. 25.

##### Nullita'

1. Il marchio e' nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 11 e sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;

b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

#### Art. 26.

##### Decadenza

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

#### Art. 27.

##### Decadenza e nullita' parziale

1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato, la decadenza o nullita' riguardano soltanto questa parte dei prodotti o servizi.

#### Art. 28.

##### Convalidazione

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che in Italia ha notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi a

dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del proprio uso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera a).

## Sezione II

### Indicazioni geografiche

#### Art. 29.

##### Oggetto della tutela

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una localita' quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

#### Art. 30.

##### Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salvo le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchi anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia ad ingannare il pubblico (**o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta**), l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un'indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai titolari dell'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del marchio proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome o marchio sia usato in modo da ingannare il pubblico.

## Sezione III

### Disegni e modelli

#### Art. 31.

##### Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, in condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 32.

**(( Novita' ))**

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendica la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 33.

**Carattere individuale**

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendica la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma precedente in considerazione il margine di libertà di cui l'autore o il beneficiario nel realizzare il disegno o modello.

Art. 33-bis

**(( Liceita' ))**

**1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il dis-**

*modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico al buon costume per il solo fatto di essere vietato da disposizione di legge o amministrativa.*

*2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall'articolo 7 (art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 1998, in vigore dallo Stato.))*

Art. 34.

#### Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, o se e' stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi altro modo, che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti in ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo, se e' stato rivelato in un vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo, se e' stato divulgato in conseguenza di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' e' avvenuto direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

5. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131**)).

Art. 35.

Prodotto complesso

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono per se' i requisiti di novità e di individualità.

Art. 36.

Funzione tecnica

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegni o modelli le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che possono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unitamente connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria (**funzione**). Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione di una pluralità di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Art. 37.

Durata della protezione

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni e decorre dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Art. 38.

Diritto alla registrazione ed effetti

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti alla registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri nelle loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui viene depositata la domanda con la relativa documentazione e' resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche, i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità al pubblico per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data del deposito o da quella di priorità.

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda di registrazione è stata pubblicata, la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

#### Art. 39.

##### Registrazione multipla

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione **((piu'))** disegni e modelli, purché destinati ad essere attivamente incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe di classificazione internazionale dei disegni e modelli, ferma restando l'efficacia delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 dicembre 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda è ammessa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi avverte l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammessa, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, una nuova domanda.

disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla prima domanda.

3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare alla parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara parzialmente nullita' della registrazione stessa.

Art. 40.

#### Registrazione contemporanea

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita' ed al tempo stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto e il modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello. L'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un unico titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui utilita' o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

Art. 41.

#### Diritti conferiti dal disegno o modello

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione il brevetto, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione o l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di un prodotto per tali fini.

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non presenti nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.



4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

Art. 42.

**((Limitazioni del diritto su disegno o modello))**

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni a fini didattici, purché siano compatibili con i principi di correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicato il fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che erano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

Art. 43.

Nullita'

1. La registrazione e' nulla:

a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordate dall'articolo 118;

d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno

modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorra da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituisce violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'industria protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1968 n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che è oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) e e) può essere **((promossa))** unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

#### Art. 44

Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dalla sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131))**.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131))**.

#### Sezione IV Invenzioni

#### Art. 45.

## Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma precedente:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaborazione;
- c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerate quanto tali.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;

***((b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai nomi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano prodotti agroalimentari tradizionali))***.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, ottenuti con l'uso di uno dei metodi nominati.

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.

## Art. 46.

**((Novita'))**

1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all' prima della data del deposito della domanda di brevetto, median descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecn contenuto di domande **((di brevetto italiano))** o di doma brevetto europeo **(( . . . ))** designanti **(( . . . ))** l'Italia, come sono state depositate, che abbiano una data di de anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludo brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di so gia' compresa nello stato della tecnica, purché in funzione nuova utilizzazione.

## Art. 47.

**((Divulgazioni non opponibili e prioritata interna))**

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulg dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' veri nei sei mesi che precedono la data di deposito della doma brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso ev ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non e' presa altresì in considerazione la divulgazione av in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firm Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priori sensi delle convenzioni internazionali, **((lo stato della t rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48))** deve valutar riferimento alla data alla quale risale la prioritata'.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di prioritata' rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Ital

relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivela la priorità'.

Art. 48.

Attività inventiva

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, i documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Art. 49.

Industrialità

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Art. 50.

Liceità

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Art. 51.

Sufficiente descrizione

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi **((la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.**

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e in cui è prevista l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, **((le norme previste dall'articolo 162)).**

## Art. 52.

## Rivendicazioni

**((1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che intende debba formare oggetto del brevetto.))**

2. I limiti della protezione sono determinati **((dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.**

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

**((3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente all'elemento indicato nelle rivendicazioni.))**

## Art. 53.

## Effetti della brevettazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono concessi con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione **((, le rivendicazioni))** e gli eventuali disegni sono resi accessibili al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorit , ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione **((, le rivendicazioni))** e gli eventuali disegni e' notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per l'invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

## Art. 54.

## Effetti della domanda di brevetto europeo

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1974 n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni

l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. (**per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,))** Gli effetti domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

Art. 55.

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 ottobre 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia designata l'Italia e **((ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 ottobre 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.**

Art. 56.

Diritti conferiti dal brevetto europeo

**((1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce allo stesso i stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero a limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione e con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.))**

2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o di limitazione **limitato a seguito della procedura di limitazione.))**

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme all'originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna pubblicazione di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza e in Italia.

#### Art. 57.

Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione di protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi **((alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso))** considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti,

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullita'.

4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa produce i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in **((un'invenzione ovvero))** abbia fatto effettivi preparativi a scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche se la traduzione rettificata ha preso effetto.

#### Art. 58.

Trasformazione della domanda di brevetto europeo

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'**((Italia))**, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;



b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, qualora la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana

2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritenuta considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui titolare abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilita'.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 2 e' consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

#### Art. 59.

Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito e prioritata', il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa e non e' il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche quando, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano puo' chiedere la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano.

per il periodo anteriore.

#### Art. 60.

##### Durata

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni e non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.

#### Art. 61

##### *(( Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari))*

1. *Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti*

#### Art. 62.

##### Diritto morale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza di questi, dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

#### Art. 63.

##### Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tra cui il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

#### Art. 64.

##### Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione dell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro.

salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

*((2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in caso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono all'organizzazione di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o l'organizzazione aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in un regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'impegno dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha reso all'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, il brevetto può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volontaria di rilascio del brevetto.))*

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 per i casi di cui si tratta di invenzione industriale che rientri nel campo dell'attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere ((od acquisizione)) per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corrispettivo del canone ((o)) del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario restando riservata all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio il canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente dell'organizzazione ((amministrazione)) statale, alla determinazione dell'ammontare

provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, no uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitua le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito an pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del d all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbit: deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazi manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fat giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta d l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'i l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda pri l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'inve rientra.

#### Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubbl  
ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di intercorre con un universita' o con una pubblica amministr: avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricer: ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti der dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso d autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministr: predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i d derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto da' comunicazione all'amministrazione.

2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, rela licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a p finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto

rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinque per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse condizioni il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da circostanze indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione, se l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione, acquista automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farla sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

#### Art. 66.

##### Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

**((2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornirne**

*di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi all'elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima è protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.*

*2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.*

*2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano i soggetti che compiono atti di cui all'articolo 68, comma 1)).*

Art. 67.

#### Brevetto di procedimento

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento o alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e che il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che il titolare ha anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

Art. 68.

#### Limitazioni del diritto di brevetto

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini

commerciali, ovvero in via sperimentale;

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologiche attive a cio' strettamente necessarie;

c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;

1-bis. (**COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27**)).

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti o di invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato o utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data del deposito della domanda di brevetto o alla data di prioritá, ha fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare a usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile solo insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La durata del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.

Art. 69.

#### Onere di attuazione

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunità europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

Art. 70.

## Licenza obbligatoria per mancata attuazione

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quindici anni dalla data di deposito della domanda se questo termine è successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'attuazione sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore dell'interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente essere concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta di mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonerava il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in sproporzione con i bisogni del Paese.

### Art. 71.

#### Brevetto dipendente

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto



precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

#### Art. 72.

##### Disposizioni comuni

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria nei sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto a corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e per il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in modo da evitare ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per lo sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità

pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di una o delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi di merito riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse si estendono alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

#### Art. 73.

##### Revoca della licenza obbligatoria

1. La licenza obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero delle attivita' produttive, qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure quando il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte.

2. La licenza obbligatoria e' altresì revocata con decreto del Ministero delle attivita' produttive se e quando le circostanze hanno determinato la concessione cessino di esistere o se e' improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza comune delle parti.

3. La revoca puo' essere richiesta dal titolare del brevetto su istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che e' tenuta a darne pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, puo' opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza obbligatoria puo' attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del proprio diritto, in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

#### Art. 74.

##### Invenzioni militari

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenze di diritto di esclusiva obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni di diritto di esclusiva oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni di diritto di esclusiva brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle di diritto di esclusiva sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

Art. 75.

#### Decadenza per mancato pagamento dei diritti

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento del diritto annuale di diritto di esclusiva sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale di diritto di esclusiva subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento del diritto annuale è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto, nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale di diritto di esclusiva pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione predetta avverte la parte interessata o i suoi incaricati e tiene presente le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere fatta nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque, dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato dovuto il diritto di esclusiva, inutilmente il diritto.

Art. 76.

Nullita'

1. Il brevetto e' nullo:

a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli art. 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritto in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a un esperto di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale **((o la protezione del brevetto e' stata estesa**

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenere l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordate dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta la corrispondente limitazione del brevetto stesso **((, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le condizioni di rivendicazioni conseguenti alla limitazione))**.

3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sia stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conoscenza della nullita'. La domanda di conversione puo' essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti della validita' **((del diverso brevetto))** dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, puo' presentare domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in data della prossima scadenza avevano compiuto investimenti sostanzialmente effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa.

## Art. 77.

## Effetti della nullita'

1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusa anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di nullita' dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65 del titolo di equo premio, canone o prezzo.

## Art. 78.

## Rinuncia

1. Il titolare puo' rinunciare al brevetto con atto registrato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti in giudizio sentenze che attribuiscono o accertino diritti patrimoniali di natura industriale sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' inefficace se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

## Art. 79.

## Limitazione

1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare o di terzi, a condizione che la descrizione, le rivendicazioni e i disegni siano modificati.

*((2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza di limitazione, il titolare o il terzo richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei diritti, ove previsti.))*

3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, la riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti contenuti nella domanda di brevetto quale inizialmente depositata, non estesa la protezione conferita dal brevetto concesso.))

*((3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione del brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto e con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.))*

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino notizia della limitazione del brevetto.

#### Art. 80

##### Licenza di diritto

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda di istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, offre al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato alcun compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. La determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se rifiutata dalle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice.

4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi previsti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione della misura dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui *((al comma 5 e' concessa))* dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino, produce effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.

#### Art. 81

(( Certificato complementare ai sensi della legge  
19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria  
sui principi attivi mediata dal Ministro)

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico degli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto di protezione complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo di intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della protezione complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della durata del certificato complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre o commercializzare l'esportazione di principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale complementare di protezione non esiste, e' scaduta o e' cessata.

nei quali l'esportazione del principio attivo non costi contraffazione del relativo brevetto in conformita' alle norme vigenti nei Paesi di destinazione.

7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certi. complementare a cui fa riferimento.)

**((Sezione IV-BIS  
Invenzioni biotecnologiche))**

Art. 81-bis

(( (Rinvio)

1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni indus spiegano effetto anche nella materia delle inve biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cu Sezione IV bis.))

Art. 81-ter

(( (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) **materiale biologico:** un materiale contenente inform genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un s biologico;

b) **procedimento microbiologico:** qualsiasi procedimento nel si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un inte su materiale microbiologico o che produce un mat microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di anim essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fe naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.)

Art. 81-quater

(( (Brevettabilita')

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di nov attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione indust.

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente natu prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistent stato naturale;



b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, nella sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale in condizione che la sua funzione e applicazione industriale concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico intende quello che soltanto l'uomo e' capace di mettere in atto e la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insetto vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene, non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, salvo le modalita' previste dall'articolo 170-bis, comma 6.))

Art. 81-quinquies

(( (Esclusioni)

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilita':

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno o di piu' elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto di brevetto sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario alla dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume o alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' o alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' con i principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo TRIPS su aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualsiasi la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalita' della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identita' germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identita' germinale degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze e utilita' medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, negli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione della funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificata e rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini della brevettabilita' nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.))

Art. 81-sexies

(( (Estensione della tutela)

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivanti, mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprieta'.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato di determinate proprieta' si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento.

qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologicamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.)

Art. 81-septies

(( (Limiti all'estensione della tutela)

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.)

Art. 81-octies

(( (Licenza obbligatoria)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:

a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in modo compatibile.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato

*dimostrazione, da parte del richiedente:*

*a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;*

*b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituiscono un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.)*

Sezione V

I modelli di utilita'

Art. 82.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comoda applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni e configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai modelli che conseguono pari utilita', purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 83

Il diritto alla brevettazione

1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilita' ed ai suoi aventi causa.

Art. 84.

Brevettazione alternativa

1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita' che ha lo stesso valore nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione industriale, viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'inventore a assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene un'((**invenzione**)) o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.

Art. 85.

Durata ed effetti della ((**brevettazione**))

1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla di presentazione della domanda.

2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.

Art. 86.

Rinvio

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilita', in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita' le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e le disposizioni obbligatorie.

## Sezione VI

### Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87

Oggetto della tutela

1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio  
a) consistente in un insieme di materiali che comprendono uno o piu' strati di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o piu' strati composti di materiali semiconduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altri prodotti, una funzione elettronica.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutta o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno qualsiasi della sue fasi di fabbricazione.

Art. 88.

Requisiti della tutela

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie

risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

#### Art. 89.

##### Diritto alla tutela

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggiabilità spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione di un contratto di lavoro nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di licenza, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

#### Art. 90.

##### Contenuto dei diritti

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a fini di commercializzazione, ovvero importare una topografia di prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.

#### Art. 91.

##### Limitazione dei diritti esclusivi

1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a fini di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia.

concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse topografia stessa.

3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformita' al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilita'.

#### Art. 92.

##### Registrazione

1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e' protetta in condizione che:

a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale sfruttamento sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza in vigore dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferisca alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.

2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue al decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo nello stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).

#### Art. 93.

##### Decorrenza e durata della tutela

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla :

in ordine di tempo, delle date seguenti:

a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;

b) alla data in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera a).

#### Art. 94.

##### Menzione di riserva

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo inviluppo esterno possono recare una menzione costituita da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;

b) la data in cui per la prima volta la topografia e' stata oggetto di sfruttamento commerciale;

c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia ovvero la rivendicazione della titolarita' sulla topografia e l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo se e' stata rifiutata definitivamente.

#### Art. 95.

##### Contraffazione

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio di questi diritti senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche se esse



interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia prodotto a semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo raggugliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la tutela del diritto.

#### Art. 96.

##### Risarcimento del danno ed equo compenso

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o della sua diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III dell'articolo 95.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto

equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare la licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria, previste alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere, senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto non fosse tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo aver saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente articolo conserva gli stessi diritti ed obblighi.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera a)).

#### Art. 97.

##### Nullita' della registrazione

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso o sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

- a) i requisiti di proteggiabilita' di cui all'articolo 88;
- b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
- c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, quando si tratta di topografie il cui sfruttamento commerciale e' iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
- d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
- e) la domanda di registrazione ((e i relativi allegati

*consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) )).*

## Sezione VII

### Informazioni segrete

Art. 98.

#### Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali, le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Art. 99.

#### Tutela

*((1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali, di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.))*

## Sezione VIII

### Nuove varietà vegetali

Art. 100.

#### Oggetto del diritto

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado inferiore a quello conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il **((conferimento))** del diritto di proprietà.

costitutore, puo' essere:

- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- c) considerato come un'((**entita'**)) rispetto alla sua idoneità ad essere riprodotto in modo conforme.

Art. 101.

#### Costitutore

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

- a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
- b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
- c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati alle lettere a) e b).

Art. 102.

#### Requisiti

1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

Art. 103.

#### Novità

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

- a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
- b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Art. 104.

#### Distinzione

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

b) e' presente in collezioni pubbliche.

Art. 105.

Omogeneità

1. La varietà si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 106.

Stabilità

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in tutte le successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Art. 107.

Contenuto del diritto del costitutore

1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta:

- a) produzione o riproduzione;
- b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
- c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
- d) esportazione o importazione;
- e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto raccolto, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;

b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;

c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;

b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o di una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

Art. 108.

Limitazioni del diritto del costitutore

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti nell'ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a fini sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo

comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi compiuti rispetto a tali altre varietà'.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, che intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà' oggi in esclusiva per nuova varietà' vegetale, è tenuto a darne previa comunicazione al titolare del diritto.

Art. 109.

#### Durata della protezione

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo articolo, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della concessione.

2. Gli effetti della esclusiva decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della esclusiva decorrono dalla data della notifica.

Art. 110.

#### Diritto morale

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 111.

#### Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

Art. 112.

#### Nullità del diritto

1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento conferimento del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base delle informazioni o documenti forniti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non ha il diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

Art. 113.

#### Decadenza del diritto

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa memoria da parte dell'amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine di trenta giorni, le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari per il controllo del mantenimento della varieta';

b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, una denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 114.

#### Denominazione della varieta'

1. La varieta' deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'. Essa non puo' consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varieta'. La denominazione non deve essere suscettibile di indurre in errore o di



confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o identità della varietà o alla identità del costitutore particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, purché quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le sue variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, in misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, i diritti acquisiti anteriormente non si oppongano alla sua utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

Art. 115.

**(( (Licenze obbligatorie ed espropriazioni) ))**

**1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico di cui al comma 3.**

**2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.**

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per scopi terapeutici o per la produzione di medicinali.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la loro pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali protette (sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.))

Art. 116.

Rinvio

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

### Capo III

## TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

### Sezione I

#### Disposizioni processuali

Art. 117.

Validità ed appartenenza

1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

Art. 118.

Rivendica

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti l'esistenza del diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un solo

diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto o di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca all'oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, sia alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' in alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto o dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;

b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione o concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita' o di una nuova varietata' vegetale, oppure dalla data di pubblicazione o concessione della registrazione della topografia dei prodotti semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione a nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 10, puo' essere chiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto,

revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.

#### Art. 119.

##### Paternità

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata **((soltanto))** su istanza corredata da una dichiarazione di correttezza della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso del quest'ultimo.

3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designare l'inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

#### Art. 120.

##### Giurisdizione e competenza

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a quelle presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha il domicilio.

residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 2. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorità giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale per l'elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti all'autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per i tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui all'articolo 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata *((di))* sezione specializzata nella circoscrizione in cui i fatti sono stati commessi.

***((6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento nei confronti di marchi anche proposte in via cautelare.))***

#### Art. 121

##### Ripartizione dell'onere della prova

1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo con le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi necessari per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta' industriale.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'(**articolo 144**)), il giudice puo' disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, puo' adottare le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate della controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli disponibili a tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente tecnico d'ufficio.

Art. 121-bis

**(( Diritto d'informazione ))**

**((1. L'Autorita' giudiziaria sia nei giudizi cautelari che nel merito puo' ordinare, su istanza giustificata e proporzionata, la richiesta che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:**

**a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;**

**b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;**

**c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a)**

come persona implicata nella produzione, fabbricazione, distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori di tali prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti e dei servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande ritenute utili per chiarire le circostanze sulle quali si fonda l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.)

#### Art. 122.

Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità del titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. (8)

2. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché il marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, o perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome o al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa.

dall'avente diritto.

3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori (all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure per la registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perche' il disegno o modello costituisce un'utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata dalla legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere esercitata rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi ne abbia interesse all'utilizzazione.

4. L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto (***in caso di titolari di esso***).

5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.

7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, puo' decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta' industriale.

-----

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 123.



## Efficacia erga omnes

1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti i terzi se sono dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Art. 124

*(( Misure correttive e sanzioni civili ))*

*((1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costate dalla violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o detentore, o abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro l'intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano stati utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.))*

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una pena pecuniaria dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente commessa e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

*((3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione delle cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa pregiudica all'economia nazionale. Se i prodotti costati dalla violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili di una previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio e la possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.))*

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti protetti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici di cui servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o procedimento tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto. Lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui all'art. 124, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo di mercato in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice nell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione e non può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. **((Nell'applicazione delle sanzioni l'autore della violazione giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi)).**

7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a impugnazione, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 125

**(( (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione) )).**

**((1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.**

**2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può disporre la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli elementi della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.**

3. In ogni caso il titolare del diritto lesa puo' chiedere restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.)

Art. 126.

#### Publicazione della sentenza

1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelativa o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Art. 127

#### Sanzioni penali e amministrative

1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera o introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprieta' industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.000 euro. ((8))

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis del codice penale, fornisce allo stesso false informazioni e' punito con la pena prevista dall'articolo 372 del codice penale, ridotta della meta'.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto e' protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno per il terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo la scadenza della relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la cancellazione comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure se il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

-----

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 15, comma

che "Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato."

Art. 128.

(( *Consulenza tecnica preventiva* ))

1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.))

Art. 129.

(( *Descrizione e sequestro* ))

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi atti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sotto le informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.

3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si realizza la violazione di un diritto di proprietà industriale, figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in commercio o per la medesima.

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti di descrizione e di sequestro.

*cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente c*  
*Ai fini della conferma, modifica o revoca della descri*  
*dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unit*  
*o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udie*  
*discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di val*  
*il risultato.))*

Art. 130.

**((Esecuzione di descrizione e sequestro))**

1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a me  
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno  
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertam  
fotografici o di altra natura.

2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assister  
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere ass  
da tecnici di loro fiducia.

3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di pro  
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione  
sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate  
fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolt  
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimen  
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

4. La descrizione e il sequestro possono concernere o  
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, p  
si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o  
in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati em  
suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adib  
uso personale.

5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione  
il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al ter  
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono  
eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione  
operazioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 131

**Inibitoria**

1. Il titolare di un diritto di proprieta' industrial  
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi viol  
imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripet  
delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che

disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi è proprietario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere richiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale o commerciale. 1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

1-ter. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131**)).

1-quater. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131**)).

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una sanzione pecuniaria dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente commessa e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 132.

*(( Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito ))*

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda è stata notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultimo, i termini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza.

giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misu.

3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine pere di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo ini estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applica provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari ido anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tal ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' dispor consulenza tecnica.))

Art. 133.

Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, all'inibitoria ((dell'uso nell'attivita' economica del n dominio)) illegittimamente registrato, anche il suo trasfer provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prest di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Art. 134

(( (Norme in materia di competenza).

1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni special previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' indus e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispec non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di il afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industri sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 8 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cogn e' del giudice ordinario, e in generale in materie che pres ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di comp delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli artico 65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennita' di espropriazio diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il g

*ordinario;*

*d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario)).*

Art. 135.

#### Commissione dei ricorsi

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli **((altri))** casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, **(( . . . ))**, è composta dal presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti tra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presieduta dal presidente e dal **((presidente))** aggiunto. Il presidente e il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria. I componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti



e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attivita' produttive nella materia della propriet  industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Art. 136.

##### Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni, quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione o, per gli atti di cui non sia richiesta comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ultime notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvisate notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con **((i documenti di cui il ricorrente))** deve avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Commissione dei ricorsi e le controparti, salva, tuttavia, la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggio-

copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni **((scadenza del termine di deposito))** del ricorso, deve provvedere mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, e quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.

5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiuntivi scelti tra i tecnici aggregati.

6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.

7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo la modalità della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le controparti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non risultino necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri, ciascuno con voto deliberativo.

9. La Commissione ha facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne ha fatto domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le proprie ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o farsi assistere da un legale **((o da un mandatario abilitato con partecipazione anche di un tecnico))**. L'Ufficio può costituire il suo giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente

le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, ne di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti.

11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione, ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti decisione essi devono essere contestati alle parti.

12. La Commissione ha sempre facoltà di disporre i istruttori che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso di ordinare il differimento della decisione, o anche la discussione, ad altra seduta.

13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.

14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte (***e adotta i provvedimenti conseguenti***).

15. Il relatore, od un altro membro della Commissione incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.

16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, dalla segreteria della Commissione, all'interessato od al mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.

17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, o dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, richiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità

urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla Camera di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente, domanda cautelare o con separata istanza notificata alle contro, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sua cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelative provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio sul merito a norma dei precedenti commi.

18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelative concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta, sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto con ottemperanza alle misure cautelative concesse, o vi abbia aderito solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, (art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi concernenti il Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorre, il soggetto che deve provvedere.

#### Art. 137.

Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale.

1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si opera con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:

a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta' industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo.

- b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecuta;
- c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
- d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore debitore;
- e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, ma dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile e nella notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e, in quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'Albo dell'Ufficio e inserita nel Bollettino ufficiale.

6. L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notificazione. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando notificati al creditore precedente.

7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le modalità stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, e con le disposizioni particolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può avvenire se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Il termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal giorno di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, nella sentenza di vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annuncio della vendita al pubblico, in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'ufficiale giudiziario è

giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di propriet  industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di propriet  industriale giuste le risultanze dei registri e dei titoli.

10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di propriet  industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare nella cancelleria dell'autorit  giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare le dette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel ( **10**)), il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporr  lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura civile, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla **distribuzione di tale ricavato**) dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile e nell'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.

12. L'aggiudicatario del diritto di propriet  industriale puo' ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e l'attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.

13. I diritti di propriet  industriale, ancorche' in concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altre.

quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.

14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di seq dei diritti di proprieta' industriale si propongono d all'autorita' giudiziaria dello Stato competente a dell'articolo 120.

#### Art. 138.

##### Trascrizione

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione : l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di prop: industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costitu sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di societa', di transazio: rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzato;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei d di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti in nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nul l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascr dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere tras le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione sentenza risalgono alla data della trascrizione della d giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta succe legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di prop: industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, alla copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'(**articolo 196**)).

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione della domanda data di presentazione della domanda.

5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.

Art. 139.

#### Effetti della trascrizione

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente considerato diritti sul titolo di proprieta' industriale.

2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito il trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori di atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittimazione



successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o brevetto europeo, a condizione che siano stati **((iscritti nel Registro dei brevetti europei o trascritti))** nel Registro italiano dei brevetti europei.

#### Art. 140.

##### Diritti di garanzia

1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.

2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e' determinato dall'ordine delle trascrizioni.

3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e' eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, o in seguito di esecuzione forzata.

4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

#### Art. 141.

##### Espropriazione

1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevetto, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.

2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso necessario ai bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferita all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere il riconoscimento di proprieta' industriale all'estero.

#### Art. 142.

##### Decreto di espropriazione

1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente

Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione per i ricorsi.

2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della scadenza dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può con il decreto stabilire l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del diritto di proprietà industriale.

3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione per i ricorsi.

**((5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.))**

Art. 143.

#### Indennità di espropriazione

1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo tra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennità è determinata da un collegio di arbitratori.

2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennità di espropriazione.

3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

## Sezione II

### Misure contro la pirateria

Art. 144.

#### Atti di pirateria

**((1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione gli atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, dis**

modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di prop. industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.))

Art. 144-bis

(( (Sequestro conservativo) ))

((1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circo. atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 6 codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorren. presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudi. puo' disporre la comunicazione della documentazione ban. finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso pertinenti informazioni.))

Art. 145

(( (Consiglio nazionale anticontraffazione) ))

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istitu. Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indi. impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese d. amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azi. contrasto della contraffazione a livello nazionale.

2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presiedu. Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli int. pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentante del Ministero degli affari esteri, d. rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentan. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentan. Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero beni e le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministe. lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Min. della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della fu.

pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche e delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e salute. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano marchi e marchi.

4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' e rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.)

Art. 146.

#### Interventi contro la pirateria

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, il prefetto o il comandante di provincia interessata e i sindaci limitatamente al territorio comunale, possono disporre d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta per i decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e' compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di

comma 2 e' proposta **((davanti alla sezione specializzata Tribunale competente per territorio))** nelle forme di cui articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Capo IV

### ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE

#### Sezione I

#### Domande in generale

##### Art. 147.

##### Deposito delle domande e delle istanze

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto alle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 29, sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle che consentono di attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessanti gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, sino a dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere all'ufficio.

**((3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo di eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora**

*richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario applicano le disposizioni dell'articolo 201)).*

*((3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare l'indirizzo di eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatarie se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di comunicazione elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi di comunicazione internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo modalità di comunicazione.*

*3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, nei sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto dello stesso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)).*

#### Art. 148.

Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito

1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei depositi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato alla descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno

essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' av il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle foto in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.

e-bis) non e' indicato un domicilio ((...)) ovvero un mandato abilitato.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla reintegrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da cui decorrono a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario ((...)) e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita una traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandato abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito o della traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene alla sua richiesta.

#### Art. 149.

##### Deposito delle domande di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2, e le finalità dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da **((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una o più degli eventuali disegni))**, nonché degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

#### Art. 150.

##### Trasmissione della domanda di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerino ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto per le invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi sei mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi competenti degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.



## Art. 151.

## Deposito della domanda internazionale

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata in base alla norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservando le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.

## Art. 152.

## Requisiti della domanda internazionale

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, comma 1, la domanda deve essere corredata da **((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione nonche' da una copia degli eventuali disegni))**, nonché eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, con eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, deve essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti devono essere approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

## Art. 153.

## Segretezza della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia per l'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi ventisei mesi dalla data di priorit .

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione se non essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

## Art. 154.

## Trasmissione della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata di fare la ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta al Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidando quest'ultimo ad osservare l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 10, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di priorit  internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

## Art. 155.

## Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente (( **presso** )) l'Ufficio internazionale oppure :

l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale di disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 1, comma 2, dell'Accordo.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale. La domanda deve essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

#### Art. 156.

##### Domanda di registrazione di marchio

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1988, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del ((13 maggio 1977)), ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito un atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

#### Art. 157.

##### Domanda di registrazione di marchio collettivo

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve essere allegata, oltre ai documenti di cui all'articolo 156, ((**commi 1 e 2**)),

copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

Art. 158.

Divisione della domanda di registrazione di marchio

1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine per limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
  - a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
  - b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
  - c) durante ogni procedura di ricorso (**contro la decisione relativa alla registrazione del marchio**).
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.

Art. 159.

Domanda di rinnovazione di marchio

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. (**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131**).
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito un atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/2003 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-bis del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid del 1989 sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1997,

ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o data di registrazione internazionale.

5. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131))**.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

Art. 160.

Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;  
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne **((esprima))** brevemente, ma con precisione, il carattere e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

**((a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 5**  
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;  
c) la designazione dell'inventore;  
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi alla prima domanda.  
**((4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.**

Art. 161.

Unicità dell'invenzione e divisione della domanda

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà

presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande avranno effetto dalla data della domanda primitiva. (*Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'Ufficio abbia provveduto alla concessione del brevetto.*)

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il titolo assegnato dall'Ufficio.

Art. 162.

(*Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico*)

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di accedere all'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

a) il materiale biologico e' stato depositato presso un deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della protezione in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di Budapest';

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato, la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti e dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data del deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilità al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione

*rilasciato solo ad un esperto indipendente:*

a) a partire dalla data di accessibilita' al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima.

4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non si sia esplicitamente a tale impegno.

5. L'esperto designato e' responsabile solidalmente per gli obblighi commessi dal richiedente.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e' oggetto del nuovo deposito e' identico a quello oggetto del deposito iniziale.))

Art. 163.

Domanda di certificato complementare per i medicinali e i prodotti fitosanitari

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ((...)) con riferimento all'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) ((numero e data)) dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.

Art. 164.

#### Domanda di privativa per varieta' vegetale

1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatarario, se vi sia;
- b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o specie cui la varieta' appartiene;
- c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di nome o di nome di fantasia;
- d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
- e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
- f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

- a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta' ibrida, a richiesta del costituutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
- b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle sue **((caratteristiche))** specifiche;
- c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile all'esame dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esperimenti in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
- d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
- e) i documenti comprovanti le rivendicazioni di priorita' eventualmente rivendicate;
- f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
- g) **((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131))**.

3. I documenti indicati **((al comma 2, lettere d), ed e),))** possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di tre mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al **((comma 2, lettera c),))** possono essere presentate successivamente ma non



la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà'.

4. La varietà' è descritta in modo da mettere chiaramente evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenzia dalle altre varietà' similari conosciute.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costituente.

6. Se trattasi di varietà' essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà' iniziale; se trattasi di varietà' geneticamente modificata sono indicati l'organismo genitore e la natura della modifica genetica.

Art. 165.

#### Dichiarazione del costituente

1. Il costituente dichiara che:

a) la varietà' di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà' vegetale ai sensi dell'articolo 107, e presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre varietà' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà' desiderata e a consentire l'esame della stessa;

d) è stata depositata per la stessa varietà' domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;

e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà'.

Art. 166.

#### Domanda di denominazione varietale

1. La denominazione proposta per la nuova varietà':

a) **((deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 107 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2008, e, occorrendo, le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà' vegetali;))**

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico

al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

Art. 167.

Domanda di registrazione di disegni e modelli

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatarario, se vi sia;

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo; eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali, se e, fondamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessario, in modo da consentire l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia un mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

Art. 168.

Domanda di registrazione delle topografie

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente alla detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorrente tra quest'ultimo e il richiedente;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori topografia.

3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stralci divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Art. 169.

#### Rivendicazione di prioritata'

1. Quando si rivendichi la prioritata' di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria e si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del diritto di proprieta' industriale e la data in cui il deposito e' avvenuto.

2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del depositante. **((Il documento di cessione del diritto di prioritata' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).))**

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande per le varie parti di uno stesso marchio e da parti si voglia rivendicare il diritto di prioritata', per ogni parte, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositare una separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, 1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di prioritata' puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande separate e' applicabile l'articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato all'esposizione e si rivendichino i diritti di prioritata' per la protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttore della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto

relativo regolamento.

*((5-bis. La rivendicazione di priorit  che non sia presentata al momento del deposito della domanda di brevetto di modello di utilit  puo' essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorit  rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorit , fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorit  rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorit  anzich  da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorit  che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo' essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione della detta domanda.*

*5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa a una precedente dichiarazione di priorit  deve essere corredata e depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilit .))*

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate con la menzione della priorit , qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilit  il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorit , se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorit  di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, il titolo di propriet  industriale deve farsi analogamente rifiutato.

8. La rivendicazione di priorit  nella domanda di brevetto di nuova variet  vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora la priorit  sia rifiutata, il richiedente ne fa menzione nella privativa.

Art. 170.

## Esame delle domande

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 9 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o disegno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 9, 10, ((...)) 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

*(( b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata dal decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure certa alla stregua del notorio.))*

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 *((e dell'articolo 33-bis))*;

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione *((di cui ai commi 3-bis e seguenti))*. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 34, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e

altra documentazione al Ministero delle politiche agricole forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

*((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' pronunciato nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla ossequiosita' delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:*

*a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo economico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che presiede;*

*b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registrazioni di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;*

*c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che e' competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;*

*d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;*

*e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registrazioni di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;*

*f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad e), su richiesta la designazione di un supplente.

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere

chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella mate.

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio p  
puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta  
interessati o i loro rappresentanti.

3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione  
sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite n  
dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazio  
richiedente.

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi  
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimen  
forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice  
proprieta' industriale in materia di nuove varietta' veg  
comprehensive delle disposizioni relative alla nomina  
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.))

Art. 170-bis

(( (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valuta  
della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al f  
garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, com  
lettera b), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale  
biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine ani  
vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata al  
della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di or  
consentendo di accertare il rispetto della legislazione in mate  
importazione e di esportazione, sia in relazione all'org  
biologico dal quale e' stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che  
oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve  
corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale pr  
e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato  
materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che  
oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrgan  
organismi geneticamente modificati, deve essere corredata  
dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli ob

riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali e comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 agosto 2003, n. 224.

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione di materiale proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine animale o vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 170 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1993.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di materiale di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto di ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle caratteristiche di proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilità dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito dell'invenzione o delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, domanda.))

Art. 170-ter

(( (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine animale o umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prodotto o ottenuto o utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di



puo' disporre, e' punito e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, dichiarando di cui all'articolo 170-bis, comma 2, a falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate sulla base della loro entita', tenendo conto, oltre che dei criteri previsti all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della dimensione e della potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o, ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)

Art. 171.

#### Esame dei marchi internazionali

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera b), provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 e del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 dicembre 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione.

all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso en anno per le registrazioni internazionali basate sull'Acco Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciott per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono date rispettivamente indicate nelle citate Conve internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio medesima di quella di una domanda di marchio depositata : l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'U italiano brevetti e marchi, il titolare di una registr internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizz mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto provvi tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'a opposizione sulla base del quale e' stato emesso il r provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registr internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'U comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comm applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cu articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare registrazione internazionale non presenti le proprie dedu ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secon modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi eme rifiuto definitivo.

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizz mondiale della proprieta' intellettuale le decisioni defi relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in ba protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale doma effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eve prioritata' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'este territoriale concernente l'Italia.

9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla data di radiazione della registrazione internazionale e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti in materia di domande nazionali.

#### Art. 172.

##### Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso e provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza o opposizione relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitazioni nella descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione o la documentazione necessaria per l'intelligenza del diritto di proprieta' industriale per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' e, nel caso di varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzichesu redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, a richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo destinatario trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costituente assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare le modifiche di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni opportuna modalità cautelare.

Art. 173.

#### Rilievi

1. I rilievi ai quali dà luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dà luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il richiedente riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di conformità alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio del Ministero delle politiche agricole e forestali si comunica reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del marchio di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi con-

il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il provvedimento concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di brevetto di nuova variet  vegetale e' rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei territori stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di brevetto di nuova variet  vegetale e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i confronti tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avvenuti i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere le osservazioni presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 1 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1977 ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente a effettuare le eventuali correzioni ((...)), fissando all'uomo il termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda si intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 1 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevetto o di registrazione (**(, nonche' le raccolte dei di proprieta' industriale e le raccolte delle domande)**) conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche se ne esiste un esemplare nell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione di copie informatiche su dispositivi non alterabili degli originali, (**atti e dei documenti in essi contenuti**)).

## Sezione II

Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Art. 174.

Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchi effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 1, e i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme dei successivi articoli.

Art. 175.

Deposito delle osservazioni dei terzi

**((1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.))**

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente, puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo a

dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).

Art. 176.

Deposito dell'opposizione

*((1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione agli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilit , deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:*

*a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;*

*b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio la cui domanda non   stata pubblicata ai sensi dell'articolo 170, comma 2;*

*c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui   avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta dell'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marches Internationales.))*

2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda di registrazione di marchio, *((e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilit )):*

*a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui   proposta l'opposizione;*

*b) in relazione al marchio o diritto dell'oppositore l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti o servizi sui quali   basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;*

*c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.*

3. L'opposizione si considera ritirata se non   comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine :

raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'art. 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domanda o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso di preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione alla domanda od alla registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti dal suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1 (**lettere c) e d)**), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto, di cui all'articolo 8.

#### Art. 177.

##### Legittimazione all'opposizione

1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato di cui ha efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 201;

#### Art. 178.

##### Esame dell'opposizione e decisioni

**(1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verifica**



ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.)

((2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.))

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni ed osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di un uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro **((sevente giorni))** dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrata solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una

soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; il contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette r definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, d comunicazione all'Organizzazione mondiale della prop intellettuale (OMPI).

#### Art. 179.

##### Estensione della protezione

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del m all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registr internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 (***oppure in uno estero che esige la preventiva registrazione del marchio itali***), l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata pr un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le re annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagna tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine inizia l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determin radiazione totale o parziale del marchio.

#### Art. 180.

##### Sospensione della procedura di opposizione

1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di per ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, com

b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto presentazione di un opposizione avverso la registrazione d marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di e di opposizione;

d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio naz oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'ar 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo proced

di riesame;

e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla sospensione del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente ha depositato apposita istanza.

**(( e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice)).**

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, **((1), b), c), d) ed f) ))**, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina in precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

**((3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina in precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il marchio in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.))**

Art. 181.

Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:

- a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
- b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 176, comma 1;
- c) l'opposizione e' ritirata;
- d) la domanda **((o la registrazione))**, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
- e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato dalla norma dell'articolo 177.

Art. 182.

**(( (Ricorso)**

**1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o re-**

*l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.)*

Art. 183.

#### Nomina degli esaminatori

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. **((Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.))**

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilire con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con successo un apposito corso di formazione da organizzarsi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e' inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attivita' produttive, a parita' di requisiti e formazione, ed esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non puo' superare le trenta unita'.

Art. 184.

#### Entrata in vigore della procedura di opposizione

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, il quale stabilisce le modalita' di applicazione.

### Sezione III

#### Pubblicita'

Art. 185.

#### Raccolta dei titoli di proprieta' industriale

1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere depositati

firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario delegato.

**((2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, secondo la tipologia, da un numero progressivo, secondo la data della concessione, e contengono:))**

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietati vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome **((dell'inventore o))** dell'autore;

e) gli estremi della priorita' rivendicata;

f) nel caso delle varietati vegetali, il genere o la specie e l'appartenenza della nuova varietati vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale **((riuniti in apposite raccolte))**. **((Tutti i riferimenti al regolamento dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.))**

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle varietati vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

Art. 186.

#### Visioni e pubblicazioni

1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, con l'autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito alla domanda.

**((2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilitati al pubblico delle domande, tenuto a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto o una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste nel regolamento di attuazione.))**

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire la estrazione copia delle domande, delle descrizioni ((,

*rivendicazioni*)) e dei disegni, nonché degli altri documenti e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere apposte in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anziché provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale, certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono rilasciate esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito a istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo di cui si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie e' soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria che corrispondono all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni copia e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, allo stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quella per la riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi (*trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,*) sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficioso previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali contenute in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino *((e' reso disponibile in forma telematica e))* essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, n agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Mi delle attivita' produttive.

Art. 187.

#### Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicar cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brev marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorit

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazio marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'ar 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo co trascrizioni avvenute.

*(( f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiu seguito di opposizione; ))*

*(( f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5. ))*

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 188.

#### Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali

1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 Convenzione internazionale per la protezione delle novita' ve (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con le marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione "Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali" edito dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per sigla indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se diverso dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e sigla indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

**(( b-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6; ))**

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio con le competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.)

Art. 189.

Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 197, comma 6, e trascrizioni avvenute.

**(( g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.))**



2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 190.

Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari si pubblicano con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1996 (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 1996.

#### Sezione IV

#### Termini

Art. 191.

Scadenza dei termini

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili se l'istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato improrogabile.

2. **((Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta))** motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza della comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fornito il termine **((ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta))**

Art. 192.

**(( Continuazione della procedura ))**

1. **Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di deposito di domanda di brevetto o di marchio, la procedura si estingue.**

ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o del termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, o, se è stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al termine per la presentazione del documento di priorità, al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione in italiano e in lingua straniera ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprietà industriale con modalità e termini previsti per la reintegrazione del diritto di priorità all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto (art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.)

Art. 193.

Reintegrazione

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'((**inosservanza**)) ha avuto come conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza amministrativa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

2. Nel termine di due mesi (*dalla cessazione della giustificativa dell'inosservanza*) deve essere compiuto l'atto e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia tra un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, il periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine, comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In ogni caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprieta' industriale puo', entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione di atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine (*(...)*) di prioritata', e' reintegrato nel diritto se la prioritata' e' rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, anche in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di prioritata'.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed efficaci ed abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprieta' industriale nel periodo compreso fra la scadenza dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione, ai sensi del comma 1, puo':

a) se si tratta di invenzione, modello di utilita', disegni di modello, nuova varieta' vegetale o topografia di prodotti semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del periodo in cui risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato nel diritto alle spese sostenute.

## PROCEDURE SPECIALI

## Art. 194.

## Procedura di espropriazione

1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste dalla legge, alla notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto dell'espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriatrice che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene. All'amministrazione stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprieta' industriale. Salvo il caso che la pubblicazione del decreto recare pregiudizio, i decreti di espropriazione e di quelli che li modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale deve essere indicata la natura e l'oggetto dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale concernente la brevettazione e la registrazione, nonche' la pubblicazione e l'opposizione relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' che corrispondera' per l'espropriazione, se non si raggiunge l'ammontare circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitri composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitri devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito la necessaria professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta' industriale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il Collegio degli arbitri deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.

5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo

Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall'amministrazione.

6. La determinazione degli arbitratori può essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell'indennità. Il termine dell'impugnazione è di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell'indennità viene comunicata alle parti.

Art. 195.

#### Domande di trascrizione

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte ((...)) secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:

- a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
- b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
- c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
- d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;
- e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale commerciale effettivo e serio.

Art. 196.

#### Procedura di trascrizione

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 (**dell'articolo 195**)), debbono essere uniti:

- ((a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolare o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti per i beni reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a) e b) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze**

cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;))

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti;

2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stesso titolare, sia a domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso. In tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i diritti in questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di mandato ai sensi dell'articolo 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, è necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno della trascrizione.

in cui la garanzia e' stata concessa.

Art. 197.

Annotazioni

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131))**.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione.

4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che di concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.

**((6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.))**

Art. 198.

Procedure di segretazione militare

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono depositare senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio europeo per i brevetti, i brevetti europei o l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di uffici riceventi, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione di utilita' o di topografia **((, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese))**, ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella della presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero pro-

provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. **((Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.))**

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa in caso di autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura inferiore ad un anno.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediata disposizione **((del Servizio brevetti e proprieta' intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per topografie di prodotti semiconduttori ad esso pervenute.**

**((4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, i funzionari ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, presso la sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.))**

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprieta' industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo a osservare l'obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta' industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore



a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa a tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità l'ulteriore differimento previsto dal comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per la quale il brevetto già depositato all'estero e ivi assoggettato a segreto di Stato.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato richiedente.

11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'ordine del segreto.

12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nei casi previsti dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell'articolo 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti dallo Stato e vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per un'invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono in ogni caso all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione degli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli a osservare l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve consigliare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo del segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dagli organi competenti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'*((invenzione, modello o topografia))* ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

Art. 199.

#### Procedura di licenza obbligatoria

1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di un'invenzione industriale o di un modello di utilità deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'U

da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avvisi di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne abbiano diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione deve essere inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avvisi di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalita' garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.

5. L'istante può presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.

6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l'istanza.

7. Il termine per la conclusione del procedimento è di cento giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

#### Art. 200.

##### Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;

b) nome del principio attivo;

c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;

d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, che intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua italiana, corredata dagli elementi previsti dal **((comma 1))**.

3. L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a quelle che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso accordo essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non è possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui **((ai commi 6 e seguenti))**.

6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con provvedimento, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

7. La commissione è composta da sei componenti e da altri componenti supplenti di cui:

a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;

d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta

associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante dei produttori di principi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

8. La commissione di cui **((ai commi 6 e 7))**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, una adeguata remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

## Capo VI

### ORDINAMENTO PROFESSIONALE

#### Art. 201

##### Rappresentanza

1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, si fa con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per la procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda di istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla presente lettera d'incarico.

4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine consulenti in proprieta' industriale.

*((4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.))*

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206.

6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

Art. 202.

#### Albo dei consulenti

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza delle persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi deve essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che non siano iscritti negli albi degli avvocati.

2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietá vegetali, topografie dei prodotti semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprieta' industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 203.

#### Requisiti per l'iscrizione

1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei confronti dei quali vige un regime di reciprocità;

c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa; se si tratta di cittadino di uno Stato non membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto; se si tratta di un cittadino di Stati extra comunitari che consentono ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza alcun requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includenti autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione deve essere prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a tempo pieno, occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, su trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legislative e amministrative, direttamente connesse alla qualifica professionale.

4. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97))**.

Art. 204.

Titolo professionale oggetto dell'attività

1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni

possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita' industriale, disegni e modelli per nuove varietati vegetali, per topografici e prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. **((Esse possono certificare la conformita' delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento provenienti dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.**

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiscono un'associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad uno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.

Art. 205.

#### Incompatibilitati

1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di collaborazione rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata, l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, di esattore dei tributi.

2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che eser-



la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese possono operare esclusivamente in nome e per conto:

- a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
- b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nell'organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
- c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi di consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca e produzione o scambi tecnologici.

Art. 206.

#### Obbligo del segreto professionale

1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 206 del codice di procedura penale.

Art. 207.

#### Esame di abilitazione

1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione da:

- a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o suo delegato con funzione di presidente;

- b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

- c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;

- d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

- e) da membri supplenti che possono sostituire quelli indicati alle lettere b), c) e d), se impossibilitati.

2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che

- a) abbia conseguito:

- 1) la laurea o un titolo universitario equipollente rilasciato da qualsiasi Paese estero;

- 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese estero.

dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale atteso all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi. Il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte e orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalita' stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto con decreto del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 208.

Esonero dall'esame di abilitazione

*((1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che sono dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno due anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'U.*

*italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e prop. intellettuale.))*

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella s  
brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizi  
almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'U  
europeo dei brevetti.

Art. 209.

Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati

1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere  
ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di na  
il titolo di studio, la data di iscrizione, il dom  
professionale (*in Italia che puo' consistere anche nella*  
dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che d  
cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzi  
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interru

Art. 210.

Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto

1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:

a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizio  
cui all'articolo 203;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' pr  
dall'articolo 205;

c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.

2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reinscrizione nel  
quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessi  
nuovo esame.

3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di d  
dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizion  
misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III de  
IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello  
revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pag  
entro il termine fissato, del contributo annuo, fino all  
dell'accertato adempimento.

Art. 211.

Sanzioni disciplinari

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di

e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di tre anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita' professionale.

#### Art. 212.

##### Assemblea degli iscritti all'Albo

1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su deliberazione del Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti e in seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' essere rappresentato da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.

3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

#### Art. 213.

##### Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro i primi 31 di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e del conto consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo unificato che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.

#### Art. 214.

##### Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine

1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 210 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. V

eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano di iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di tre componenti. Perimenti ciascuna sezione dell'albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di tre componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

#### Art. 215.

Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale

1. L'ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci componenti con non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. Per sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria; dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

#### Art. 216.

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti il presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti

i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni conferite dal presente codice.

2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Art. 217.

#### Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da escludere dall'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative al riguardo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della disciplina professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;

h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione, cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando opportune proposte o pareri;

p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumenti necessari rispetto a quelli previsti dal presente codice.

**(( p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e relativi aggiornamenti.))**

#### Art. 218.

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine in caso di scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine.

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti, nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.

#### Art. 219.

##### Sedute del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

#### Art. 220.

## Procedimento disciplinare

1. Quando perviene notizia di fatti che possono comportare all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui è previsto all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda l'adunanza di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti e dei motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 221.

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine

**((1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro i termini di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.))**

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio dell'ordine ricorrendo, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 222.

Tariffa professionale



1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, 1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attività relative all'ordine professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

## Capo VII

### GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

#### Art. 223.

##### Compiti

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente articolo provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l'attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati. provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche dati e diffusione di informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;

b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia.

proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi istituzionali a richiesta di privati, a condizione che compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad attribuito.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigiana e agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento propri compiti.

#### Art. 224.

##### Risorse finanziarie

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione di spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di propri compiti industriale.

2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di bollo al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto ((dall'articolo 39)) della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale, quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attivita'.

#### Art. 225.

##### Diritti di concessione e di mantenimento

1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita' produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo nel quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto.

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 1, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero per il rinnovo.

Art. 226.

Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto.

Art. 227.

*(( Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale ))*

1. *Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento la domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.*

2. *I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati, sono pagabili entro la fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione e, per i marchi, entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.*

3. *I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione*

*privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente in mese corrispondente a quello della concessione.*

*4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun d di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economi concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.*

*5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi co la decadenza del diritto di proprieta' industriale.*

*6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.*

*7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.*

*8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti e validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a que cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel Boll dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pag previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'artico sulla regolarizzazione.))*

#### Art. 228.

##### Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

*1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizio indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' con l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pag dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.*

#### Art. 229.

##### Diritti rimborsabili

*1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla med prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezio diritto di domanda. ((Il diritto previsto)) per il depos opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizi sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).*

*2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero*

attività produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta ((...)). In altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'interessato, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

#### Art. 230.

##### Pagamento incompleto od irregolare

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi ((...)) può ammettere come valida l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione di ricorso ((di cui all'articolo 135, comma 1)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Sezione I

##### Marchi

#### Art. 231.

##### Domande anteriori

1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

#### Art. 232.

##### Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui è

stato registrato.

#### Art. 233.

##### Nullita'

1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di anteriori.

2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio anteriormente alla proposizione della domanda principale riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che e' stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale riconvenzionale di nullita'.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 15 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

#### Art. 234.

##### Trasferimento e licenza del marchio

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi gia' concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

#### Art. 235.

##### Decadenza per non uso

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.

#### Art. 236.

##### Decadenza per uso ingannevole

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

## Sezione II

### Disegni e modelli

#### Art. 237.

##### Domande anteriori

1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolamentazione formale.

#### Art. 238.

##### Proroga della privativa

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, né decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere la proroga obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di massima durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

#### Art. 239

(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 417, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriori

alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenuti pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbrica commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile prodotti realizzati in conformita' con le opere del d industriale allora in pubblico dominio non rispondono violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa att anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbric acquistati prima del 19 aprile 2001 **((e a quelli da essi fabb nei tredici anni successivi a tale data))** e purché detta att si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

Art. 240.

Nullita'

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 fe 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita' norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declarato nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice

Art. 241.

Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto compless

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridic disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commi a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i d esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, a di ripristinarne l'aspetto originario.

### Sezione III

#### Nuove Varieta' Vegetali

Art. 242.

Durata della privativa

1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codi applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali co conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigo



decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto s effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà ve coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere l obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di m durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei d non ancora scaduti.

*((2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito , mantenimento in vita delle domande e delle privative per n vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 199 considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti a dovuti dalla concessione della privativa in conformità all'ar 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.))*

#### Sezione IV

#### Invenzioni

##### Art. 243.

*(( (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli en pubblici di ricerca)*

*1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di intercorre con un'università o con una pubblica Amministr avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'ar 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'artic del presente Codice e dal testo attuale del medesimo artic vigore al momento in cui le invenzioni sono state conse ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.))*

##### Art. 243-bis

*(( (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica i invenzioni biotecnologiche)*

*1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mi della salute, delle politiche agricole alimentari e fore dell'ambiente e della tutela del territorio e del dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del la delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni ann relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, s IV-bis, del presente Codice.))*

## Sezione V

## Domande anteriori

## Art. 244.

## Trattamento delle domande

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quella trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui alla sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

## Sezione VI

## Norme di Procedura

## Art. 245

## Disposizioni procedurali

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari e agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente codice.

**((2. Le controversie in grado d'appello nelle materie disciplinate dall'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 5, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono stati iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza)).**

**((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie disciplinate dall'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 5, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore)).**

4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137, 146, 194

196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del co

-----  
AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 1 G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate con l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore".

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 1 G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari comminate secondo le norme precedentemente in vigore".

## Sezione VII

### Abrogazioni

#### Art. 246.

##### Disposizioni abrogative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
- b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
- c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
- d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
- e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1942, n. 795;
- g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 540;
- i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 febbraio 1973.

Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1974, fatto salvo l'articolo 18;

m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 32;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, n. 338;

p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;

q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;

v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;

z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

- gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
- hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
- ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
- mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
- nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
- oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà in data 10 febbraio 2005 pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di osservarsi.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attività produttive

Castelli, Ministro della Giustizia

Siniscalco, Ministro dell'Economia e delle Finanze

Fini, Ministro degli Affari Esteri

Baccini, Ministro per le Politiche Regionali e della Pubblica Amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Castelli